

**COMUNE DI RUSSI**  
**PROVINCIA DI RAVENNA**

**Parere n. 89 del 27/04/2024**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2024.**

Il sottoscritto Revisore Unico Dott.ssa Claudia Rubini ha ricevuto in data 22.04.2024 la bozza di delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale del prossimo 29.04.2024 delle Tariffe Tari per l'anno 2024, per l'espressione del relativo parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 1 comma 780 e comma 738 della Legge n. 160/2019 che ha abrogato dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (UIC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 641 a 668, della legge n. 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI), in particolare il comma 660 che dispone che *“il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”* ed il comma 653 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018 il comune, nella determinazione delle tariffe TARI deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Considerato che il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, con deliberazione n. 42 del 17.04.2024, ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni della provincia di Ravenna per l'anno 2024 ed ha quantificato per il Comune di Russi i costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA) e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 362/2021/R/ridfel 03/08/2021, secondo il metodo MTR2;

Preso atto:

- che, sulla base del suddetto valore del PEF, pari ad euro 2.376.850,00, il Comune di Russi ha costruito il Costo Totale del Servizio per l'anno 2024 (montante), quantificato in complessivi 2.398.587,24, come da **Allegato A)** unito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
- che le agevolazioni/scontistiche da computare ad incremento al solo fine del calcolo del montante e non dell'accertamento contabile sono pari complessivamente ad euro 36.573,24: sono pertanto da considerarsi neutre in quanto non effettivamente addebitate all'utenza e non incidono sullo stanziamento per il gettito TARI ordinaria nella parte Entrate del bilancio comunale
- che le detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021 sono complessivamente pari ad euro 14.836,00
- che le tariffe TARI vengono elaborate con riferimento al suddetto Costo Totale del Servizio in quanto il totale dell'emesso dal gestore (addizionale provinciale inclusa) nei confronti delle utenze, domestiche e non domestiche, deve eguagliare il montante in applicazione dell'obbligo di legge di copertura al 100% del costo complessivo del servizio ex art.1, comma 654, Legge 27.12.2013 n.147;

Visti i prospetti nei quali vengono riportati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd e le tariffe TARI da

applicare per l'anno 2024, uniti alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto come da **Allegato B)**;

**Dato atto**

- 1) che il montante complessivo viene coperto per il 62,57% dalla TARI ordinaria e per il 37,43% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche
- 2) che le bollette da emettere per la riscossione TARI dovranno contenere a far data dal 2024 due nuove componenti perequative da porre a carico di ogni utenza, istituite con deliberazione n.386/2023 di ARERA e che le predette componenti andranno ad alimentare appositi conti all'interno della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) al fine di provvedere alla copertura dei suddetti costi
- 3) che gli importi suddetti saranno recepiti in bilancio con successiva variazione in quanto determinabili solo in occasione della bollettazione TARI non avendo ora il Comune contezza delle utenze da considerare in quanto occorre fare riferimento al "punto di raccolta" delle singole utenze

**Considerato infine:**

- che l'ammontare della spesa complessiva del Comune di Russi prevista per l'anno 2024, pari a 2.398.587,24 rispetta il limite fissato dall'articolo 4, del MTR-2, in base al quale il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, non può eccedere il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, più del limite alla variazione annuale così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif (9,6%);
- che per l'anno 2024 risultano aumentate le tariffe sia per le utenze domestiche (+ 9,6%) che per le utenze non domestiche (+9,6%)

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2023;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del D.lgs. n.267/2000;

**ESPRIME**

Parere **FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2024 unitamente alle tabelle allegate che ne costituiscono parti integranti e sostanziali.

Inoltre, il sottoscritto Revisore dà atto che, come indicato nella proposta di deliberazione di cui all'oggetto, le Tariffe ivi riportate avranno valore a partire dal 1° gennaio 2024 unicamente a seguito della avvenuta pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire tale delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Russi, 27 04 2024

Il Revisore Unico  
Dott.ssa Claudia Rubini

